

FONDO MUTUALISTICO “a copertura dei danni economici da fitopatie” “Fondo FITOPATIE”

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019,
modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 16.11.2019 e
con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 24.07.2020



Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO.....	6
Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	6
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	6
Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE.....	7
Art. 6 – COMITATO SCIENTIFICO	8
Art. 7 – DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO	8
Art. 8 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA.....	8
Art. 9 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	9
Art. 10 – VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI.....	9
Art. 11 – DENUNCIE DI SINISTRO.....	9
Art. 12 – SINISTRI INDENNIZZABILI	9
Art. 13 – VALORE IN RISCHIO	10
Art. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA	10
Art. 15 – SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI COMPENSAZIONE.....	10
Art. 16 – ESCLUSIONI	10
Art. 17 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI	11
Art. 18 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO.....	13
Art. 19 – CONTRIBUTI PUBBLICI	13
Art. 20 – FINANZIAMENTI BANCARI.....	14
Art. 21 – BILANCIO E CONTABILITÀ.....	14
Art. 22 – SANZIONI	15
Art. 23 – CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
Art. 24 – DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO	15

Regolamento

Tra le Imprese (così come di seguito definito) del Consorzio Provinciale per la Difesa Produttori Agricoli della provincia di Trento (Co.Di.Pr.A.) è stato costituito un Fondo in osservanza ed ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale, degli art. 36 paragrafo 1) del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.. Il Fondo non persegue scopo di lucro ed ha una esclusiva funzione mutualistica.

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo, di funzionamento, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati; è fatto divieto, per il singolo aderente, di cessione della propria partecipazione al Fondo.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il MiPAAF o ente delegato;

Anterischio: il danno provocato al Prodotto da Fitopatie in garanzia prima della decorrenza del rischio;

Appezamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune;

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Attecchimento: il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno;

Azienda Agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia;

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari delle singole Imprese aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi;

Coltura irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti;

Comitato: il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del Fondo stesso;

Comitato scientifico: comitato di consulenza tecnica e scientifica a supporto del Comitato, per atti di indirizzo sull'attività di sperimentazione e di sviluppo dei Fondi;

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Impresa avente diritto a seguito del verificarsi di danni da fitopatia; i soggetti che non posseggono la qualifica di Agricoltore Attivo non possono beneficiare delle Compensazioni del Fondo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e del Reg. (UE) 1305/2013;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A. (Soggetto Gestore) con qualifica di Ente di sorveglianza;



Contributo: il Contributo associativo, annuale, volontario, per l'adesione alla copertura mutualistica;

Contributo quota dotazione patrimoniale: il contributo associativo volontario per l'adesione alla copertura mutualistica, riferito all'allineamento ed equiparazione economica dell'impresa che richiede l'adesione alla copertura mutualistica negli anni successivi rispetto a quello di costituzione del Fondo. Tale contributo è proporzionale al patrimonio del Fondo risultante al 31.12 dell'esercizio precedente, versato direttamente dalle Imprese, con esclusione della parte di compartecipazione contributiva pubblica;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica delle quote annuali, dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione: estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda Agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema SGR e riportati su ogni P.A.I.;

Domanda di adesione al Fondo: la richiesta di partecipazione al Fondo sottoscritta dall'Impresa di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Domanda di adesione alla copertura: domanda di adesione alla copertura mutualistica richiesta dall'Impresa annualmente di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno;

F.E.M.: Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva;

Fitopatie: malattia delle piante e/o attacchi parassitari che provoca gravi danni alle imprese, ricompresi nell'elenco delle fitopatie ed attacchi parassitari ammissibili alla contribuzione pubblica;

Fondo: il Fondo mutualistico settoriale denominato "Fondo mutualistico a copertura dei danni economici da fitopatie", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera b) e dall'art. 38 del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e dal presente Regolamento;

Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo separato rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale le Imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche a seguito di una riduzione della produzione a causa di fitopatie. Nel piano dei conti della contabilità del Fondo il patrimonio verrà indicato con evidenza del risultato di ogni esercizio annuale;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dalla compensazione;

Impresa: l'impresa agricola, con qualifica di "Agricoltore Attivo" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, aderente al Soggetto Gestore;

Irrigazione: pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa garantita;

Lotta obbligatoria: provvedimento nazionale o provinciale che stabilisce le modalità di intervento per il contenimento della malattia;



Limite di compensazione: l'importo massimo indennizzabile previsto dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017 o inferiore se previsto dal Regolamento del Fondo. Tale limite viene stabilito con riferimento al Fondo ed alla Disponibilità finanziaria annuale dei singoli esercizi annuali, relativamente ai quali l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Partita: il Prodotto distinto per Varietà presente su ciascun Appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa garantita. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine, antibrina o di entrambi;

Perito: soggetto incaricato dal Fondo per effettuare i rilievi al fine della quantificazione del danno. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Prezzo: il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08;

Protocollo di conduzione: documenti ufficiali dell'organismo di controllo competente che descrivono la gestione agronomica e fitosanitaria;

P.G.R.: il Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica (impianti di produzioni arboree ed arbustive), come definita nel P.G.R. vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Produzione Media Annua: il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio);

Valore della Produzione Media Annua: il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto di copertura mutualistica, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola, ubicate in un medesimo comune amministrativo, moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione;

Quota annuale: il contributo associativo annuale, volontario, di adesione al Fondo, versato dalle Imprese;

Quota dotazione patrimoniale una tantum: la quota volontaria aggiuntiva di competenza dell'impresa aderente al Fondo a partire dal 2° anno, pari alla percentuale di valore in rischio dell'impresa rispetto al valore complessivo di tutte le imprese aderenti al Fondo, moltiplicata per la dotazione patrimoniale complessiva risultante a bilancio a chiusura esercizio dell'anno precedente riferita alle entrate dei contributi delle Imprese e con esclusione della parte di entrate riferibili alla contribuzione pubblica;

Scoperto: percentuale della mancata produzione, liquidabile a termine del presente Regolamento, che per ogni sinistro rimane a carico dell'aderente;

Soggetto Gestore: il Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli della Provincia di Trento, più brevemente Co.Di.Pr.A. autorizzato dall'Autorità competente alla Gestione del Fondo;

Soglia: la percentuale di perdita di produzione, stabilita ai sensi dell'art. 36 lettera b) e dell'art. 38 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, pari al 30% della produzione media, superata la quale si attiva il diritto alla compensazione;

Sovracompensazione: cumulo di aiuto all'Impresa aderente per effetto di compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il reddito medio triennale;

Trapianto: avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla;



Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Art. 2 - SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013 art. 36 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a compensare le Imprese per le perdite subite a causa di fitopatie che comportano una riduzione della produzione eccedente il 30% rispetto alla produzione media ordinaria dell'Impresa. Le fitopatie in garanzia devono essere ricomprese fra quelle elencate nel P.G.R. al punto 1.5 dell'allegato 1). Il Comitato del Fondo annualmente stabilisce le fitopatie ricomprese e le comunica alle Imprese prima dell'adesione.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo per un periodo minimo di 3 anni e che siano impegnate, con la domanda di adesione, al pagamento della Quota annuale e del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo, ad eccezione dei casi di subentro nella conduzione aziendale; il subentrante mantiene gli impegni assunti dal subentrato con la sottoscrizione della domanda di adesione. Le tempistiche e le modalità per il perfezionamento del subentro sono decise dal Comitato di Gestione.

2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono sottoscrivere, ogni anno, la richiesta di adesione alla copertura mutualistica. Le Imprese consegnano al Soggetto Gestore apposita dichiarazione con domanda di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica nonché l'impegno al versamento della Quota annuale, al pagamento del Contributo e al rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia.

3. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, stabilisce il criterio di determinazione dei Contributi a carico delle singole Imprese per l'adesione alla copertura mutualistica.

4. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore riceve l'adesione o il rinnovo all'adesione con informazione della dichiarazione di partecipazione al Fondo ed alla copertura mutualistica, regolarmente sottoscritti dall'Impresa.

5. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo con effetti ex tunc con inefficacia fin dall'adesione.

6. Le imprese che aderiscono a partire dal secondo anno di attività del Fondo possono richiedere di versare allo stesso il contributo quota dotazione patrimoniale per gli anni precedenti all'adesione. Nel caso in cui le Imprese in questione non volessero procedere al versamento di detti contributi, la dotazione patrimoniale, risultante a bilancio, di competenza delle annualità in cui la singola Impresa non risulta aderente al Fondo, limitatamente alla quota privata non derivante dalla contribuzione pubblica, non potrà essere utilizzata per compensazioni in favore di tali Imprese. La quota di dotazione patrimoniale una tantum viene stabilita proporzionalmente al valore in rischio dell'impresa rispetto al valore aggregato complessivo di tutte le imprese aderenti al Fondo, rapportata all'entità economica della dotazione patrimoniale complessiva del Fondo, riferita alla quota parte maturata e costituita dai contributi delle Imprese, esclusa la quota parte di contribuzione pubblica.

7. Le imprese aderenti a pena di decadenza dal diritto di Compensazione, si impegnano a seguire la Lotta obbligatoria ed i Protocolli di conduzione previsti dalla normativa e dagli Enti preposti, specifici per ogni coltura, fitopatia e tipologia e metodo di coltivazione (biologico – integrato – convenzionale). L'Impresa è tenuta a dimostrare con documenti ufficiali, rilasciati dall'organismo di controllo competente, il Protocollo di conduzione applicato.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Impresa è esclusa dal Fondo.

2. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:



- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
 - b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Impresa persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;
 - c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
 - d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
3. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, le Imprese interessate producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 2 ostative all'ammissione al Fondo.
4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Impresa, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 2, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 5 a 9 membri designati dall'Assemblea del Soggetto Gestore di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.
2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea, il Comitato ha il compito di definire annualmente, coerentemente con la normativa ed il P.G.R., gli elementi di funzionamento del Fondo tra cui: i prodotti e le fitopatie ricomprese nella copertura, la misura del Contributo, franchigie, soglie, limiti di compensazione, scoperti, modalità di calcolo del danno, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle erogazioni, la formazione del prospetto di liquidazione delle Compensazioni alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni, nonché le modalità e le tempistiche dei casi di subentro nella conduzione aziendale. Il Comitato, ove stabilito, invia comunicazione delle determinazioni assunte agli Enti preposti
3. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, anche attraverso incarichi specifici, esercita le azioni di controllo amministrativo e gestionale del Fondo.
4. Il Comitato dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.



5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio Sindacale del Soggetto Gestore.

Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di impulso, di indirizzo e di consulenza ed esprime pareri e proposte a supporto delle attività di indirizzo e di sviluppo dei Fondi Mutualistici.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 10 componenti esperti, di alta e riconosciuta competenza nel settore della ricerca, della gestione del rischio produttivo, delle normative comunitarie e nazionali in campo agricolo ed individuati nell'ambito di enti, istituti, società, organismi ed associazioni che a vario titolo si occupano di migliorare la competitività delle imprese agricole.
3. La nomina dei componenti e l'indicazione del Coordinatore è di competenza dell'Assemblea del Soggetto Gestore.
4. Il Comitato scientifico dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.
5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 7 - DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione al Fondo, le Imprese che intendono aderire sottoscrivono ovvero presentano in modalità digitale una domanda che prevede necessariamente:
 - richiamo espresso al presente Regolamento;
 - durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni, vincolo che rimane in capo anche ad eventuali subentranti;
 - quota annuale di adesione al Fondo, per i primi tre anni di adesione, pari a complessivi 10,00 euro, modalità e termini di versamento della stessa;
 - termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.
2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto Gestore.

Art. 8 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA

1. Le Imprese aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono ovvero presentano in modalità digitale una domanda di adesione alla copertura mutualistica con specifico richiamo al Regolamento che specifichi:
 - contenuto e durata della copertura mutualistica;
 - contributo a carico dell'Impresa commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;
 - modalità e tempistiche di erogazione delle compensazioni; con l'espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla dotazione finanziaria disponibile del Fondo;
 - obblighi in capo alle Imprese di informativa, nei confronti del Soggetto Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica;
 - attestazione con la quale l'impresa dichiara di conoscere ed accettare le regole valide per l'annualità oggetto di copertura mutualistica.
2. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione l'impresa che aderisce dal 2° anno può richiedere il pagamento del contributo quota dotazione patrimoniale.



4. Il Soggetto Gestore fornisce annualmente alle Imprese, all'atto della domanda di adesione alla copertura mutualistica, tutte le informazioni concernenti le regole valide per l'annualità oggetto di copertura, ivi compresi i termini, forme e modalità di versamento della quota di adesione alla copertura mutualistica.

Art. 9 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici e per tipologia di Prodotto, in percentuale rispetto al valore delle produzioni assicurate per le Imprese che hanno aderito alla Polizza Collettiva o al valore delle produzioni medie annue, o eventualmente, a valori benchmark per le Imprese non aderenti alla Polizza Collettiva. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 maggio dell'anno in corso ed in riferimento alle Delibere assembleari e comunque prima dell'apertura delle adesioni.

2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.

3. Per i nuovi soggetti subentranti in azienda agricola già aderente al Fondo, vincolati agli impegni assunti dal subentrato, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni già definiti per l'Impresa cedente.

4. Per i soggetti nuovi entrati nel Fondo, il Comitato, in coerenza con il patrimonio del Fondo stesso, può stabilire criteri ed entità specifiche, differenziati rispetto a quelli stabiliti per le Imprese già aderenti.

Art. 10 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano il Soggetto Gestore all'accesso, anche per via telematica sincronizzata dalle banche dati, ai propri dati aziendali contenuti nei sistemi informativi (Banche dati nazionali del settore zootecnico e ASL, fascicolo aziendale, dichiarazioni IVA e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la gestione del rischio in seno alla P.A.C.) ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo. È facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto Gestore al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 11 - DENUNCIE DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ADERENTE

1. In caso di Sinistro l'Aderente deve:

- a. darne avviso al Fondo entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata la Fitopatia o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b. non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno;
- c. non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa garantita.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla compensazione o del diritto alla riduzione del Contributo annuale.

Art. 12 - SINISTRI INDENNIZZABILI

1. Il Soggetto Gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione della Compensazione, procede alle necessarie verifiche anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con quanto previsto dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare se l'evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti di cui all'art. 17 punto 1 del presente Regolamento.

2. Sono indennizzabili a carico del Fondo i sinistri subiti dalle Imprese aderenti in termini di un danno alle produzioni superiore al 30% del valore ordinario dei tre anni precedenti, o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti scartando quelli con il valore più basso e più alto verificato come da definizione, nei termini di cui all'art. 38, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.



3. La compensazione a favore delle Imprese aventi diritto avviene previo accertamento e valutazione da parte del Comitato, nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento e dalle delibere del Comitato.

4. Annualmente il Comitato stabilisce prima dell'adesione delle Imprese, le condizioni e le regole di funzionamento da applicare per la rilevazione e per il calcolo dei danni.

5. L'Impresa ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

6. L'Impresa ha l'obbligo, pena la decadenza dal diritto alla Compensazione a seguire la Lotta obbligatoria ed i Protocolli di conduzione previsti dalla normativa e dagli Enti preposti, specifici per ogni coltura, fitopatia e tipologia e metodo di coltivazione (biologico – integrato – convenzionale).

Art. 13 - VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione della Compensazione, il valore delle produzioni preso a riferimento è quello assicurato con la Polizza agevolata, indicato nel certificato di adesione assicurativa, ovvero per i non aderenti a valori risultanti dai dati medi produttivi della impresa stessa del prodotto nel Comune Amministrativo avendo a riferimento la varietà e l'anno di impianto (Valore della Produzione Media Annuale).

Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni alle Imprese.

Art. 15 - SOGLIA - FRANCHIGIA - LIMITE DI COMPENSAZIONE

1. Il diritto alla compensazione si attiva al superamento della soglia di accesso alla Compensazione pari al 30% di cui alla lettera b) dell'art. 36 e all'art. 38 del Reg. (UE) 1305/2013.

2. La Compensazione riconosciuta dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia e/o alla percentuale di scoperto ed entro il limite di Compensazione stabilito annualmente dal Comitato entro il 31 marzo comunque prima dell'adesione delle imprese.

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:

a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni, come definiti nelle definizioni (Lotta obbligatoria e Protocollo di conduzione) e annualmente eventualmente integrati dal Comitato con riferimento a nuove e migliorative tecniche di difesa definite da F.E.M. e/o dalle O.P.;

b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del Fondo e fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato le norme e le disposizioni date dai tecnici del centro di trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach o previste dal Fondo;

c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;

d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);

e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;

f) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;

g) terreni non coltivati secondo le normali pratiche agricole (a titolo esemplificativo: agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (a titolo esemplificativo: terreni con evidente ristagno idrico);

i) danni da avversità/calamità atmosferiche ancorché non rientranti tra quelli indicati dal PGRN.

2. Non possono formare oggetto di garanzia i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Fitopatie ricomprese nell'oggetto di copertura. Qualora la Fitopatia si verifichi tra la data di Notifica



dell'adesione e quella di decorrenza della garanzia, la copertura avrà corso ugualmente, ma l'Aderente dovrà denunciarlo al Fondo, secondo il disposto dell'art. 11 punto 2, affinché venga accertato il danno in funzione del quale il Fondo ridurrà proporzionalmente il Contributo annuale. Detto danno sarà escluso dalla compensazione nell'eventualità di un danno successivo.

Art. 17 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

1. Fermo restando che la compensazione non può essere superiore al 100% della perdita, il Fondo evita sovracompenzazioni per effetto del cumulo delle compensazioni con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, ai sensi della lettera b) dell'art.36 e all'art. 38 del Reg (UE) 1305/2013, verranno utilizzati i risultati di perizia indicanti l'entità delle superfici e il valore delle produzioni interessate dalla fitopatìa come indicato all'art. 13 VALORE IN RISCHIO ed i criteri per la quantificazione del danno. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.

3. Il diritto alla Compensazione si attiva esclusivamente quando il danno, come stabilito dal Regolamento, sia superiore alla soglia del 30%; superata detta soglia di danno liquidabile viene determinato detraendo dalla percentuale così ottenuta, la franchigia e lo scoperto stabilito dalle condizioni di funzionamento del Fondo.

4. Il Fondo eroga le compensazioni esclusivamente nei limiti del Limite della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio da parte del Fondo nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione delle compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto. Tale disponibilità e riparametrazione sarà calcolata con riferimento alla competenza di esercizio della generazione economica della dotazione suddivisa per contribuzione privata versata dalle imprese (contributo) e contribuzione pubblica e dell'effettiva adesione alla copertura mutualistica delle singole imprese. Nel caso in cui una o più delle imprese aderenti e indennizzabili, non abbia aderito al Fondo per tutti gli anni di operatività e non abbia inteso procedere al versamento delle quote per gli anni di mancata adesione, di cui all'art.3 punto 6 del presente Regolamento, la dotazione a disposizione delle stesse è limitata alla parte di dotazione risultante a bilancio riferita ai contributi di adesione quota parte privata degli anni di competenza in cui le stesse risultano aderenti alla copertura mutualistica ed alla parte di dotazione risultante a bilancio per tutti gli anni di operatività del Fondo per la parte di contribuzione pubblica.

6. La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto direttamente dal Fondo o dal perito da esso incaricato con l'Aderente o con persona da esso designata. Il perito, che sarà nominato dal Comitato di Gestione, dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario, ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti comunitarie e/o nazionali in materia.

7. Il perito deve:

- a. accertare l'effettivo verificarsi delle Fitopatie;
- b. verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra la Fitopatìa e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi;
- c. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa garantita (Reg. UE 1305/2013 e Reg. UE 2393/2017);
- d. accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
- e. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Aderente;
- f. accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;



- g. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla copertura mutualistica e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dalla compensazione;
 - h. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
8. Il Fondo potrà eseguire una o più perizie preventive per:

- verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa garantita per Prodotto. Il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Aderente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Aderente, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa garantita, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- escludere eventuali danni verificatesi a quel momento sul Prodotto, dovuti a Fitopatie non comprese nella copertura mutualistica, ovvero a calamità naturali o altre cause escluse dalla copertura mutualistica.

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta per l'intera produzione ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi garantiti dalla copertura mutualistica ed ai relativi prezzi unitari (Valore della Produzione Media Annuo) e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo oggetto di copertura quelle perse per i danni provocati da Fitopatie o da altre cause non comprese nella copertura mutualistica, come quantificati all'art. 3 - Mandato del perito, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario.
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Fitopatie comprese nella copertura mutualistica, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Fitopatie comprese nella copertura mutualistica, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Fitopatie non in garanzia e quelle relative alla Franchigia ed all'eventuale Scoperto.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Fitopatia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Aderente ed allo stesso consegnato. La firma dell'Aderente equivale all'accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione dell'Aderente, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita entro la 3° giornata non festiva successiva a quella della perizia. Viene spedito al domicilio dell'Aderente stesso, risultante dal Fascicolo aziendale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). Qualora l'Aderente non si avvallesse del disposto dell'art. 5 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione della compensazione.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Aderente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di



Campagna per raccomandata in modo che l'Aderente possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 5 che segue.

9. L'Aderente che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta al Fondo mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente al Fondo, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 2 – Modalità per la rilevazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, il Fondo deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questo non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente e da due periti scelti dall'Aderente stesso tra quelli indicati nell'elenco apposito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate.

10. L'Aderente deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti.

Qualora l'Aderente abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 1. – Obblighi dell'Aderente in caso di Sinistro.

11. La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

12. Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno il Fondo circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Aderente dal diritto alla compensazione.

Art. 18 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

1. L'accantonamento a Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione non dà in nessun caso diritto a restituzione ai singoli aderenti.

2. Il Patrimonio del Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale.

Art. 19 - CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Co.Di.Pr.A. in qualità di Soggetto Gestore, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa, richiede il riconoscimento del Fondo all'Autorità competente, presenta una stima economica pluriennale e predispose annualmente la domanda di contribuzione finanziaria all'Organismo Pagatore.

2. I contributi finanziari possono essere richiesti a parziale copertura:

- a) delle spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) degli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie alle Imprese;



- c) degli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi (attualmente non previsto dalla normativa);
 - d) delle integrazioni dei pagamenti annuali al Fondo (quota di adesione alla copertura mutualistica) ivi compresa la quota parte volta alla costituzione di un capital stock;
3. Alle scadenze stabilite dal D.M. 7 febbraio 2019, il Soggetto Gestore provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste dichiarazioni, comunicazioni e relazioni, come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, attività annuale svolta, modifiche dello statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle compensazioni ai propri soci per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 20 - FINANZIAMENTI BANCARI

1. L'Assemblea annualmente può stabilire di aumentare il capitale presente nel Fondo, fino ad un massimo del 200% il capitale presente nel Fondo al momento della richiesta, con ricorso al finanziamento bancario. Il Fondo ricorrerà al finanziamento bancario qualora si rendesse necessario aumentare la Disponibilità finanziaria annuale per far fronte al pagamento delle compensazioni al livello minimo previsto dalla normativa, pari al 20% del valore garantito stabilito dal PSRN 2014-2020. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 60 mesi.

Art. 21 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le risorse del Fondo sono gestite su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'art. 16 del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio, quantificate all'inizio di ciascun anno, in:

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi e quote annuali, delle Imprese aderenti al Fondo;
- b) contributi erogati da enti pubblici, di cui all'art. 36 del Reg. (UE) 1305/2013 paragrafo 1) lettera b), e al Reg. (UE) 2393/2017;
- c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
- d) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- e) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato;
- g) finanziamenti bancari e mutui commerciali, contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- a) versamenti delle compensazioni agli aderenti;



- b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- d) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito delle Imprese aderenti, nel limite massimo del 35% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- e) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente, interessi passivi e rientri quota capitale dei finanziamenti e dei mutui erogati da Istituti di Credito contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

Art. 22 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto delle erogazioni;
- d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici;
- e) obbligo di restituzione da parte delle Imprese delle eventuali compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della compensazione.

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 23 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nell'ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'Impresa agli obblighi di informativa in capo alla stessa di cui all'art. 5 lettera k) e all'art. 7 lettera d) del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. è prevista la risoluzione del rapporto e la revoca e sospensione definitiva delle liquidazioni.

Art. 24 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2030 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.

3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.



